



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

SEZIONE specializzata in materia di impresa

Il giudice dott.ssa Liliana Guzzo

a scioglimento della riserva nel procedimento cautelare in corso di causa RG n. 7831-1/2016

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

il ricorso va rigettato per difetto di *periculum*

Quanto alle segnalazioni alla Centrale Rischi va rilevato che nel corso del giudizio Banca A ha provveduto a comprovare di aver segnalato alla centrale rischi lo sconfino e altresì segnalato che il credito vantato verso il ricorrente è contestato, mentre non risulta alcuna segnalazione a sofferenza; le segnalazioni di sconfinamento sono dovute e quando sono accompagnate dalla segnalazione della contestazione, detta segnalazione risulta idonea ad evidenziare nel circuito bancario che il credito vantato dalla Banca A è oggetto di rilievi e contestazioni da parte del debitore e che lo sconfino non deriva da un immotivato rifiuto di rientro il che consente di "attenuare" il pericolo che alla segnalazione di sconfino seguano effetti pregiudizievoli sotto il profilo della impossibilità o difficoltà di accedere al credito sì da potersi ritenere che alla stato il pericolo sotto tale profilo non abbia quelle connotazioni di imminenza ed irreparabilità richieste dall'art 700 c.p.c..

Parte ricorrente ha poi chiesto che venga ordinato alla banca di astenersi dagli addebiti e dal recupero sotto qualsiasi forma del preteso credito ma



va rilevato che la banca stante la procedura di concordato, come dalla stessa dichiarato in udienza non sta effettuando addebiti e ha anche anche stornato quelli medio tempore effettuati e non sta neppure procedendo a riscossioni. Del resto il primo finanziamento non è ancora venuto a scadenza (le tre rate previste per il rimborso sono il 31 dicembre 2017 il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2019) e così pure il terzo finanziamento; solo il secondo finanziamento è scaduto (da più di un anno) ma la banca non ha agito in giudizio per il recupero del proprio credito, né ha inviato alla B alcuna specifica richiesta di rientro, osservandosi peraltro che “riscossioni” non potrebbero aver luogo allo stato, stante la procedura concordataria non è dunque ravvisabile il periculum “qualificato” di cui all’art 700 c.p.c mancando il requisito dell’imminenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso
spese all’esito del giudizio di merito

Si comunicati

Venezia 28.12.2016

Il giudice
Liliana Guzzo

